



<i>Registrato il</i>	10.12.2012
<i>N. Repertorio</i>	3199/2012
<i>N. Protocollo</i>	33722
<i>Titolo V Classe 5</i>	
<i>UOR: SGS</i>	SDSMI

# POLITECNICO DI MILANO

## IL RETTORE

VISTA la Legge 19.11.1990, n. 341, e successive modificazioni;

VISTA il D.lgs 68/2012, art.11;

VISTO il D.P.C.M. 9.4.2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano;

VISTO il D.R. rep. 2359 prot. 21304 del 11.09.2008 con cui è stato emanato il Regolamento di Ateneo per il conferimento agli studenti di incarichi di collaborazione a tempo parziale;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 15/11/2012

VISTA la delibera del Senato accademico del 19/11/2012

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione del 27/11/2012

## DECRETA

il Regolamento di Ateneo per il conferimento agli studenti di incarichi di collaborazione a tempo parziale.

### ART. 1

#### Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Ateneo e dai collegi non statali legalmente riconosciuti, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all’assunzione di responsabilità amministrative.
2. Tali collaborazioni verranno assegnate nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio di Ateneo per ciascun anno solare

### ART. 2

#### Forme di collaborazione

1. Con “forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti” deve intendersi qualsiasi forma di attività di supporto temporaneo e occasionale, fornita direttamente dagli studenti, nei limiti di cui al precedente art. 1.
2. Le tipologie dei servizi e delle attività di tutorato alle quali gli studenti possono collaborare, sono indicativamente rappresentate da:
  - a) servizi informativi generali per orientamento studenti quali ad esempio: assistenza matricole, informazioni generali e consigli utili per lo studio, assistenza e informazioni nello specifico corso di studio;
  - b) servizi ed interventi per il diritto allo studio universitario;
  - c) accoglienza a studenti stranieri;
  - d) sostegno a studenti disabili;
  - e) supporto a manifestazioni culturali e scientifiche;
  - f) raccolta, classificazione e conservazione di materiale di archivio;
  - g) collaborazione in uso di apparecchiature di laboratorio, informatiche e audiovisive;
  - h) agibilità, funzionamento e custodia di materiale in biblioteche, strutture didattiche e altri spazi aperti agli studenti;

- i) raccolta, memorizzazione ed elaborazione di dati che non comportino riservatezza o assunzione di responsabilità amministrativa;
- j) collaborazione per l'agibilità e la predisposizione di attività didattiche pratico-applicative.

### **ART. 3 Destinatari**

1. Possono accedere al concorso gli studenti regolarmente iscritti all'anno accademico di riferimento del bando:
  - a) a un corso di laurea o a un corso di laurea a ciclo unico in cui abbiano conseguito un numero di CFU  $< 180$  alla data di scadenza del relativo bando;
  - b) a un corso di laurea specialistica/magistrale o a un corso di laurea a ciclo unico in cui abbiano conseguito un numero di CFU  $\geq 180$  alla data di scadenza del relativo bando.
2. Gli studenti di cui alla lettera b) saranno prioritariamente selezionati per l'affidamento di incarichi relativi ad attività di tutorato.

### **ART. 4 Bandi di partecipazione**

1. Gli incarichi di collaborazioni a tempo parziale sono attribuiti agli studenti attraverso procedure concorsuali sulla base di graduatorie di merito.
2. Nei mesi di febbraio e settembre di ogni anno, il Servizio diritto allo studio e mobilità internazionale provvederà a redigere e a divulgare il bando destinato agli studenti di cui all'articolo 3, lettera b). Il bando destinato agli studenti di cui all'articolo 3, lettera a) sarà pubblicato all'inizio del mese di ottobre.
3. I bandi, approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, saranno pubblicati sul sito Web di Ateneo.

### **ART. 5 Predisposizione delle graduatorie: principi generali e procedura**

1. Le graduatorie di merito, distinte per Scuola e per Sede, saranno formulate, in automatico, mediante l'assegnazione di un punteggio determinato dalla seguente formula: **MEDIA PESATA x CFU REGISTRATI** (alla data della scadenza del bando).
2. A parità di merito sarà data precedenza allo studente in condizioni economiche più disagiate, stabilite in base alla fascia di contribuzione di appartenenza. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza allo studente più giovane d'età.
3. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito di Ateneo entro e non oltre 30 giorni dal termine di presentazione delle domande.
4. Eventuali istanze di revisione delle stesse dovranno essere inviate dall'indirizzo mail istituzionale alla casella di posta [collaborazioni150ore@polimi.it](mailto:collaborazioni150ore@polimi.it) entro 10 giorni dalla data di pubblicazione.
5. Il Servizio diritto allo studio e mobilità internazionale valuterà le istanze e, in caso di accoglimento delle stesse, le graduatorie verranno aggiornate e pubblicate, in forma definitiva, entro 30 giorni dalla data della prima pubblicazione.
6. Qualora decorrano 10 giorni dalla prima pubblicazione delle graduatorie, senza che siano pervenute istanze di revisione, le stesse diventeranno definitive.
7. Le graduatorie definitive di ciascun bando rimarranno valide fino alla pubblicazione di quelle relative al bando successivo.

### **ART. 6 Assegnazioni**

1. Il conferimento degli incarichi avverrà secondo l'ordine di graduatoria, partendo dalle graduatorie degli idonei non beneficiari di borsa di studio della Regione e sulla base delle richieste pervenute dalle strutture dell'Ateneo.

2. I posti che per la loro peculiarità devono essere riservati a studenti in possesso di particolari requisiti possono essere assegnati in deroga alla graduatoria. In tal senso, potranno essere assegnati a studenti residenti in collegi e residenze universitarie del Politecnico, incarichi per i servizi relativi al diritto allo studio e in particolare per le attività di tutorato.
3. Sono esclusi dalle assegnazioni tutti coloro le cui attività abbiano riportato, nell'anno precedente, un giudizio negativo nella valutazione di cui al successivo art. 7 - comma 4.
4. La convocazione avviene tramite e-mail inviata alla casella di posta istituzionale e/o tramite contatto telefonico. Lo studente sarà chiamato a iniziare la propria attività previo formale affidamento della collaborazione e corrispondente accettazione della stessa.
5. Lo studente potrà rinunciare per iscritto (anche tramite e-mail) ad assumere un incarico, mantenendo la propria posizione in graduatoria, una sola volta; una seconda rinuncia comporterà la decadenza dalla graduatoria.
6. La rinuncia a incarichi da prestarsi nel mese di agosto non sarà considerata ai fini della decadenza dalla graduatoria.

#### **ART. 7**

##### **Modalità di svolgimento delle prestazioni**

1. L'impiego di ciascuna collaborazione non può superare le 150 ore per ciascun anno solare.
2. Il Politecnico provvede alla sola copertura assicurativa contro gli infortuni.
3. Le collaborazioni dovranno essere svolte all'interno degli spazi utilizzati dall'ateneo per le proprie attività, nonché nei locali dei collegi e delle residenze di cui al precedente art. 6.
4. Le prestazioni saranno rese secondo le modalità e nei periodi stabiliti dai responsabili delle strutture, cui spetta inoltre l'onere di comunicare al Servizio Diritto allo Studio e Mobilità Internazionale l'eventuale valutazione negativa dell'attività svolta da ciascuno studente.
5. Le attività di cui sopra non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non comportano l'integrazione degli studenti nell'organizzazione del lavoro dei servizi amministrativi e didattici dell'Ateneo, e non danno luogo ad alcuna valutazione nell'ambito dei pubblici concorsi.
6. In caso di prestazione non adeguata alla qualità richiesta, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'apposita clausola inserita nel contratto stesso.
7. Gli studenti assegnatari di incarico potranno interrompere la propria collaborazione, dandone comunicazione al Responsabile della struttura.
8. Nei casi suddetti, il compenso sarà proporzionale alle ore svolte.
9. Lo studente decade dalla graduatoria nei seguenti casi:
  - a) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede;
  - b) conseguimento del titolo di studio;
  - c) qualora incorra in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione.

#### **ART. 8**

##### **Compenso delle prestazioni**

1. Il compenso orario per gli studenti iscritti a un corso di laurea o a un corso di laurea a ciclo unico in cui abbiano conseguito un numero di CFU < 180 è fissato nella misura di euro 10,00 orarie;
2. Il compenso orario per gli studenti iscritti a un corso di laurea specialistica/magistrale o a un corso di laurea a ciclo unico in cui abbiano conseguito un numero di CFU  $\geq$  180 è fissato nella misura di euro 13,00 orarie;
3. Tale corrispettivo è esente dall'imposta sul reddito (I.R.P.E.F.) e dall'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.).

#### **ART. 9**

##### **Richieste di collaborazione**

1. Annualmente, entro il mese di luglio, le strutture dell'Ateneo dovranno presentare al Servizio diritto allo studio e mobilità internazionale le richieste di collaborazione di cui all'art. 2, da rendersi nell'anno solare successivo.

2. Le strutture dotate di autonomia gestionale dovranno indicare l'esatta imputazione dei fondi iscritti nel proprio budget.
3. Il Consiglio di amministrazione, tenendo conto della dimensione e del rilievo delle esigenze rappresentate, nonché della programmazione dei servizi attivati dall'Università, verificherà la disponibilità di bilancio necessaria all'accoglimento delle richieste, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.
4. Per le attività di tutorato, da attivarsi in relazione al calendario accademico, le Scuole dovranno presentare le proprie richieste al predetto Servizio, rispettando le seguenti scadenze:
  - a) entro la fine di gennaio per la predisposizione del bando che verrà pubblicato nel mese di febbraio;
  - b) entro la fine di luglio per la predisposizione del bando che verrà pubblicato nel mese di settembre.

**ART. 10**  
**Disposizioni transitorie e finali e abrogatorie**

1. Per tutte le attività di collaborazione attivate a seguito di bandi pubblicati in data antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento, restano valide, fino al loro completamento, le disposizioni vigenti.
2. A decorrere dalla entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il D.R. rep. 2359 prot. 21304 del 11.09.2008 "Regolamento di Ateneo per il conferimento agli studenti di incarichi di collaborazione a tempo parziale".

Milano, 10/12/2012

Il Rettore  
f.to Prof. Giovanni Azzone